II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 1970
relativa all'applicazione delle misure di compensazione a favore dei produttori di cereali da parte della Repubblica federale di Germania

(70/355/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma,

vista la domanda presentata dal governo della Repubblica federale di Germania,

considerando che col regolamento n. 742/67/CEE [1], sono state accordate compensazioni comunitarie a tre Stati membri, tra cui la Repubblica federale di Germania, per permettere loro di far fronte alla perdita di reddito dei loro produttori di cereali in occasione dell'applicazione del prezzo comune in tale settore ;

considerando che ai sensi di tale regolamento spetta a tali Stati membri decidere sulla destinazione di tali compensazioni, fatte salve le disposizioni relative agli aiuti in agricoltura ;

considerando che la Commissione ha ritenuto che il sistema praticato nel corso delle campagne 1967/1968 e 1968/1969 e previsto per la campagna 1969/1970 dal governo della Repubblica federale di Germania per la concessione di tali compensazioni, non era che parzialmente compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92 del trattato ;

considerando che per far fronte alla situazione derivante dalla perdita di reddito di cui sopra, il governo della Repubblica federale di Germania, dopo aver preso conoscenza della posizione espressa dalla Commissione e aver modificato il suo sistema, ritiene che per la campagna 1969/1970 le compensazioni concesse nel quadro della terza frazione dell'aiuto previsto dal regolamento n. 742/67/CEE, devono essere ripartite tra i produttori di cereali che hanno beneficiato di una compensazione nel corso delle campagne 1967/1968 e 1968/1969 e in modo tale da tener conto di situazioni particolari ;

considerando che in tali condizioni e vista la situazione che per i produttori tedeschi deriva dalla perdita di reddito sopra citata, esistono circostanza di natura tale da comportare l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma, del trattato ;

considerando che occorre quindi, nonostante l'incompatibilità del regime applicato nel corso delle campagne 1967/1968 e 1968/1969 con l'articolo 92 del trattato, considerare il regime di compensazione modificato che il governo della Repubblica federale di Germania prevede di istituire per la campagna 1969/1970, compatibile con il mercato comune,

[1] GU n. 258 del 25. 10. 1967, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a ripartire le compensazioni, comprese nella terza frazione dell'aiuto previsto dal regolamento n. 742/67/CEE, tra i prodotti che hanno beneficiato di compensazioni nel corso delle campagne 1967/1968 e 1968/1969, in maniera tale da tener conto di situazioni particolari.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL